

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sospensione necessaria e sospensione discrezionale

Con riferimento alla differenza tra l'istituto della sospensione necessaria previsto dall'[art. 295 c.p.c.](#) e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall'[art. 337 c.p.c.](#) va rimarcato che quest'ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critiche che ne è stata svolta abbia fatto emergere; o, in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda "poggiarsi sull'autorità" della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione.

NDR: per tale principio si veda Cass. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027,

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2018, n. 1605

...omissis...

L'avv.ccccc ha introdotto dinnanzi al Tribunale di Milano la causa RG. 51582 del 2016 al fine di ottenere:

a) la dichiarazione di nullità di 27 Delibcccc essere state assunte sulla base di tabelle millesimali contrattuali modificate dall'amministratore ed approvate dall'assemblea a maggioranza semplice, in violazione di norme imperative di legge (artt. 69 e 72 disp. att. c.c.) ed in particolare;

b) la dichiarazione della ccccc, di non rifare il rendiconto consuntivo del Supercondominio dall'esercizio dell'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 all'esercizio 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2013 (ben dodici bilanci), benchè l'autorità giudiziaria avesse dichiarato, nel tempo, nulle tutte le cccc all'approvazione dei consuntivi dal 1999 al 2013;

c) la dichiarazione di nullità del contratto di appalto conferito alla D. S.r.l. per il progetto di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

d) la condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni per estrema mala gestio;

e) ed ulteriore domanda di risarcimento danni nei confronti di altri.

Si costituivano in giudizio due dei sette convenuti e, precisamente, il ccccc chiedendo la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, adducendo che erano pendenti ormai da diversi anni tra il Condominio ccc la condomina *omissis*, una serie di procedimenti in cui è dibattuta la questione se il complesso edilizio di *omissis* fosse da considerarsi unico Condominio o composto da autonomi condomini Supercondominio.

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 10 marzo 2017 sospendeva il giudizio ex art. 337 c.p.c., comma 2, sino al passaggio in giudicato delle sentenze della Corte di Appello nn. 2719/2015 3099/2015, 4335 del 2015, impugnate con ricorso per cassazione. Secondo il Tribunale, nel caso di specie, tra le pronunce della Corte di Appello di Milano appena indicate e la presente causa era evidente una connessione per comunanza di questioni sulla problematica preliminare che attiene alla natura giuridica del complesso edilizio in cccc

Avverso tale ordinanza l'avv. ccccccho proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.. L'odierna ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per la sospensione cd. facoltativa di cui si dice, richiamando i recenti arresti giurisprudenziali che denotano un certo disfavore nei confronti di tale istituto, nell'ottica, anche, della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost..

Il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 12 settembre 2017, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso non merita di essere accolto.

Va qui osservato che la norma di cui all'art. 337 c.p.c., comma 2, attribuisce al giudice un potere di sospensione facoltativo e discrezionale - da esercitare ovviamente in modo motivato - come il testo stesso della norma chiaramente indica (si veda in tal senso, tra le altre, Cass. n. 15794 del 2005, cit.). Ne consegue che il sindacato esercitabile al riguardo da parte della Cassazione, investita con ricorso per regolamento, è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui solo spettante ed all'esistenza di una motivazione non meramente apparente.

Non parrebbe, invece, coerente con la funzione e con le caratteristiche stesse del rimedio che la Suprema Corte si cimentasse con una valutazione di adeguatezza della motivazione adottata sul punto dal giudice di merito e che si sostituisse a detto giudice nell'esercizio di un potere discrezionale a lui solo spettante; nè, del resto, il regolamento potrebbe metter capo ad un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

E di più, le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, rimarcando la differenza tra l'istituto della sospensione necessaria previsto dall'art. 295 c.p.c. e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall'art. 337 c.p.c., hanno statuito che quest'ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critiche che ne è stata svolta abbia fatto emergere; o, in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda "poggiarsi sull'autorità" della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione (Cass. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).

1.2. Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha avuto modo di spiegare le ragioni della sospensione del giudizio de quo ed, in particolare, ha esplicitato le ragioni giustificatrici per le quali i singoli motivi del ricorso per cassazione proposti avverso le sentenze della Corte di appello di Milano indicate in narrativa, sarebbero non manifestamente infondati, specificando che non si "(...) ritiene poggiarsi dell'autorità delle decisioni pronunciate dalla Corte di Appello in considerazione degli articolati e approfonditi motivi di impugnazione del convenuto cccccc che impediscono di valutare come assai probabile il rigetto dei ricorso per cassazione (...)".

E, di più, secondo il Tribunale di Milano "(...) anche a voler prescindere dall'eccezione di giudicato rappresentato dalla sentenza del Supremo Collegio n. 18192 del 2009, occorre fare riferimento ai rilievi attinenti alla struttura del complesso edilizio articolata, non con edifici separati, ma con palazzi che si susseguono senza soluzione di continuità ed aventi strutture portanti ed impianti essenziali comuni e alla violazione dei criteri ermeneutica nell'interpretazione del regolamento condominiale(...)".

Pertanto, è del tutto evidente che il Tribunale di Milano abbia esercitato il suo potere discrezionale di sospensione del giudizio de quo con valutazione dei dati processuali, e con ragionamento privo di vizi logici e/o giuridici, e come tale, l'ordinanza di sospensione del processo è legittima e, comunque, non suscettibile di essere diversamente o ulteriormente valutata da questa Corte.

In definitiva, il ricorso va rigettato e confermata l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10 marzo 2017.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso; atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.